

## TRIBUNALE ROMA

5 APRILE 1994

PRESIDENTE: ANEDDA

ESTENSORE: PRATIS

PARTI: D'ECCLESIA

(Avv. Lipari)

MAGALLI  
(Avv. Montesoro)PLASTINO  
(Avv. Brochiero Magrone)TELEROMA 56  
(Avv. Clementi)

**Diritti della personalità •  
Reputazione • Riferimento  
a condizioni fisiche e a  
carenze culturali • Illecito •  
Sussiste**

*Eccede i limiti del diritto di critica e di satira ed integra un illecito lesivo dell'altrui reputazione dileggiare le persone facendo riferimento alle loro non fortunate condizioni fisiche o ad eventuali carenze culturali (nel caso di specie l'offeso era stato qualificato « nano » e « uno che non ha proprio il senso di quello che dice, dell'italiano, della grammatica, di niente, è uno che apre bocca ed escono fiumi di cose che Kafka si suiciderebbe sentendole »).*

**Diritti della personalità •  
Reputazione • Offesa • Nel  
corso di trasmissione  
televisiva in diretta •  
Responsabilità del  
conduttore e dell'emittente  
• Insussistenza**

*Non sussiste responsabilità del conduttore e dell'emittente televisiva che abbia trasmesso un programma nel quale siano state espresse in diretta e imprevedibilmente giudizi offensivi dell'altrui reputazione, anche in considerazione della dissociazione del conduttore da tali giudizi.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Luigi D'Ecclesia, premesso che il Signor Giancarlo Magalli nel corso di una trasmissione televisiva sulla rete Teleroma 56, condotta dal signor Michele Plastino aveva usato espressioni offensive nei suoi confronti, che avevano anche compromesso « l'aspetto commerciale e professionale » di esso attore; che di tale danno dovevano anche rispondere il conduttore, che non era intervenuto per evitare l'accaduto, e la emittente che non aveva interrotto la trasmissione; che responsabili dovevano altresì ritenersi le soc. Hobby Sport e GE.IMM.S. per la diffusione commerciale della registrazione della trasmissione; tanto premesso, conveniva avanti a questo Tribunale i predetti per sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa e morali nella misura di lire 2.000.000.000.

Si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda; la soc. Teleroma 56 chiedeva altresì la cancellazione di frasi ritenute ingiuriose, con condanna ex art. 89 c.p.c.

Senza che venisse effettuata specifica attività istruttoria, dopo vari rinvii concessi per la documentazione della pendenza di procedimento penale sui fatti di causa, questa era, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Non è stata documentata l'esistenza di un procedimento penale sui fatti di causa; va quindi anzitutto esclusa anche solo l'opportunità di sospensione dell'attuale giudizio, così come richiesto nel corso dell'istruttoria dal difensore del Magalli.

Pur in mancanza di specifiche prove, deve poi ritenersi che il contenuto della trasmissione — in particolare il dialogo tra il Magalli ed il Plastino — si sia svolto « in diretta » e sia stato quello riportato nella citazione: nessuno dei convenuti invero lo contesta, così come non è sostanzialmente contestato che la persona a cui viene fatto riferimento è l'attuale attore.

Tanto premesso, tra gli « spezzoni » di dialogo trascritti in citazione, appare rilevante riportare i seguenti:

Magalli: « ... c'è un'altra televisione... È quella con il nano... Ragazzi, dovete vederla perché è stupenda... è uno che non ha proprio il senso di quello che dice dell'italiano, della grammatica, di niente, è uno che apre bocca ed escono fiumi di cose che Kafka si suiciderebbe sentendolo... È una cosa vergognosa, quella trasmissione televisiva, eppure nonostante questo sia uno sciagurato, perché va detto, è un disgraziato, quando gli telefonano anzitutto si veste da mago dice delle cose... cose da galera ».

Orbene non par dubbio che, anche a voler valutare il dialogo — o meglio il monologo — sopra riportato alla luce del diritto di critica e di satira (sono tutti invero personaggi dello spettacolo), il Magalli ne ha indubbiamente superato i limiti, non essendo in nessun caso consentito dileggiare le persone facendo riferimento alle loro non fortunate condizioni fisiche o ad eventuali carenze culturali.

Ritenuta l'offensività delle espressioni usate dal Magalli, va esclusa una corresponsabilità del conduttore Plastino: in vero, premesso che nella specie la trasmissione si è svolta in diretta, il comportamento del Magalli non era in primo luogo prevedibile; dalla trascrizione contenuta nella citazione risulta poi chiara la sostanziale dissociazione del Plastino da quanto il Magalli andava dicendo; il presumibilmente breve arco di tempo in cui si sarebbe svolto il dialogo esclude, infine, la possibilità di addebito al conduttore di non aver interrotto immediatamente il Magalli (dalla trascrizione tentativi in tal senso sembrano, anzi, essere stati fatti).

A maggior ragione deve essere esclusa la responsabilità di Teleroma 56, la cui richiesta di cancellazione della frase « con la vendita diffondono le loro eroiche prodezze televisive, degne del peggior teatro da baraccone, offendendo il prossimo », contenuta nella citazione, va respinta, rientrando le espressioni usate nei limiti della consentita dialettica processuale.

Va ancora respinta la domanda nei confronti delle convenute Hobby Sport e GE.IMM.S., non avendo l'attore provato la diffusione della trasmissione da parte delle predette società.

Ritenuta, dunque la responsabilità esclusiva del Magalli, lo stesso va condannato alla rifusione dei danni morali (nulla è stato provato o dedotto in ordine a danni patrimoniali) subiti dal D'Ecclesia, danni che pare consono quantificare in lire 20.000.000 ad oggi.

Non sussistono presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.

Il Magalli, risultato soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese sopportate dal D'Ecclesia, il quale, a sua volta, deve essere condannato a quelle sopportate dagli altri convenuti.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) condanna il Magalli a pagare al D'Ecclesia la somma di lire 20.000.000 oltre agli interessi legali dalla decisione;
- 2) respinge le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
- 3) condanna il Magalli a rifondere le spese di lite sopportate dal D'Ecclesia, che liquida in lire 200.000 per spese, lire 500.000 per competenze e lire 1.000.000 per onorari;
- 4) condanna il D'Ecclesia a rifondere le spese di lite sopportate da Teleroma 56, che liquida in lire 300.000 per spese, lire 600.000 per competenze e lire 1.500.000 per onorari;

5) condanna il D'Ecclesia a rifondere le spese di lite sopportate dal Plastino e dalle società Hobby Sport e GE.IMM.S., che liquida complessivamente in lire 300.000 per spese, lire 700.000 per competenze e lire 1.500.000 per onorari.